

Milano, 24 aprile 2019

Spettabile
Autorità di Regolazione per Energia Reti e
Ambiente
Direzione Infrastrutture Energia e Unbundling
Piazza Cavour, 5
20121 Milano

Inviata a mezzo mail a:

infrastrutture@arera.it

Osservazioni al DCO 100/2019/R/EEL ARERA “Sistemi di smart metering di seconda generazione per la misura di energia elettrica in bassa tensione - Aggiornamento per il triennio 2020-2022 delle disposizioni in materia di messa in servizio e riconoscimento dei costi dei sistemi di smart metering 2G”

RISPOSTE PUNTUALI AI QUESITI

Risposta a S1:

Si è favorevoli ad estendere anche ai misuratori di energia elettrica in bassa tensione “post-MID” la facoltà di deroga sulla scadenza della verifica periodica, purché i distributori esplicitino nei propri PMS2 il valore del costo evitato per la mancata verifica periodica unitamente ai costi di investimento degli smart meter 2G (SM2G)

Risposta a S2:

Si concorda di fissare l'avvio della fase massiva al più tardi entro il 2022 e di terminare la fase massiva entro il 2025. Si ritiene la modalità di funzionamento in 1G degli SM2G sia ammessa al massimo sino al 2022. A tal proposito si ricorda il progetto pilota UVAM della delibera 300/2017 ed in particolare le difficoltà riscontrate ad oggi nella gestione della misura delle utenze residenziali dovute all'assenza degli SM2G e dall'abilitazione ai servizi di rete tramite la CHAIN-2.

Risposta a S3:

Si concorda. Si ricorda il progetto pilota UVAM della delibera 300/2017 ed in particolare le difficoltà riscontrate ad oggi nella gestione della misura delle utenze residenziali dovute all'assenza degli SM2G e dall'abilitazione ai servizi di rete tramite la CHAIN-2.

Risposta a S4:

In linea generale si concorda. Si ritiene percorribili entrambi i percorsi di analisi, cioè quello della “fast track” e quello “ordinario”, purché i distributori abbiano la facoltà di scegliere tra i due percorsi.

Risposta a S5:

È importante che la “fast track” sia l’opzione preferenziale per i distributori. Accogliendo lo spunto di cui al punto 3.12 della consultazione, la soglia di ammissione potrebbe essere parametrizzata in funzione delle specificità degli ambiti territoriali dei diversi distributori.

Risposta a S6:

Dando seguito a quanto risposto al quesito S5 e senza voler incorrere in ulteriori complicazioni della soglia di ammissione, la stessa venga parametrizzata alle specificità del territorio servito, prendendo a riferimento - a titolo esemplificativo – gli ambiti di concentrazione bassa, media ed alta. Ciò al fine di incrementare l’attrattività dell’opzione “fast track”.

Risposta a S7:

Si concorda.

Risposta a S10:

Si concorda.

Risposta a S11:

Si ritiene opportuno chiarire il punto 5.5, in quanto non si comprende se la penalità di volta in volta verrà determinata all’interno dell’intervallo indicato oppure se verrà definito un unico valore di penalità.

Risposta a S12:

Si concorda, purché in caso di sostituzioni di natura “endogena” per consistenti quantitativi SM2G si applichi una decurtazione tariffaria per mancato avanzamento del PMS2 “misurato”.

Risposta a S13:

Si manifesta parere favorevole al punto 6.3.

Si manifesta parere favorevole al punto 6.7 con la cautela che gli elementi essenziali siano correlati alle specificità degli ambiti territoriali.